

Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità Regione Lombardia

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31. Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	3
LIMITI MASSIMI CONSENTITI	4
COMPORAMENTI.....	5
DIVIETI	6
LIMITAZIONI TEMPORALI	7
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	7
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI.....	8
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI	8
Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31. Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.....	10
Immagini di funghi di cui all'Art. 98. Modalità di raccolta.....	15
Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Lombardia	16

AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
<p>Art. 2. Discipline regionali</p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p>Art. 97. Disciplina della raccolta dei funghi</p> <p>1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.</p> <p>2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;e) prevenzione degli incendi boschivi;f) espletamento delle funzioni di vigilanza;g) espletamento di funzioni amministrative. <p>3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.</p> <p>4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2 è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.</p>

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
<p>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p>Art. 111. Provvedimenti di attuazione</p> <p>1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante "Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei" la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'art. 97 (Disciplina della raccolta dei funghi), adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 352/1993 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta;d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);e) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'art. 98 (Modalità di raccolta), comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto;g) l'ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale o giornaliera.

LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
<p>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 98. Modalità di raccolta</p> <p>1. Su tutto il territorio regionale:</p> <p>a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le <i>Armillaria</i> spp per i quali è consentito il taglio del gambo;</p> <p>b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di <i>Armillaria</i> spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi.</p> <p>Art. 98. Modalità di raccolta</p> <p>1. Su tutto il territorio regionale:</p> <p>a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le <i>Armillaria</i> spp per i quali è consentito il taglio del gambo;</p> <p>d) sono vietati:</p> <p>2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di <i>Amanita caesarea</i>.</p>

COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
<p>Art. 5. Norme sui comportamenti</p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p>Art. 98. Modalità di raccolta</p> <p>1. Su tutto il territorio regionale:</p> <p>a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le <i>Armillaria</i> spp per i quali è consentito il taglio del gambo;</p> <p>c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;</p> <p>d) sono vietati:</p> <p>1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;</p> <p>2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di <i>Amanita caesarea</i>;</p> <p>3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;</p> <p>e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.</p>

DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
<p>Art. 6. Norme sui divieti</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p>Art. 99. Limitazioni nelle aree protette</p> <p>1. L'ente gestore del parco stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.</p> <p>2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'art. 14 (Piano della riserva naturale) della LR 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).</p> <p>3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'art. 20 (Piani di settore e regolamenti dei parchi regionali) della LR 86/1983 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) aventi i contenuti di cui agli articoli 97 (Modalità di autorizzazione alla raccolta) e 111 (Provvedimenti di attuazione).</p> <p>4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.</p> <p>5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:</p> <p>a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccogliibili;</p> <p>b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;</p> <p>c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.</p> <p>Art. 100. Limitazioni particolari</p> <p>1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>

LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali 1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi. 2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.	Art. 100. Limitazioni particolari 2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali 1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.	Art. 101. Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione 1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della l.r. 15/2002 (Legge abrogata). Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni. 2. Gli enti di cui all'art. 97 (Disciplina della raccolta dei funghi) possono rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari.

CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
<p>Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali</p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p>Art. 103. Informazione</p> <p>1. I comuni, le comunità montane, la provincia di Sondrio e la Regione possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.</p>

VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
<p>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p>Art. 110. Sanzioni</p> <p>1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;e) raccolta di <i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovulo chiuso;f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo (RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI);g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'art. 100 (Limitazioni particolari), commi 1 e 2;h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;h bis) distruzione dei carpofori. <p>1 bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.</p>

2. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1 bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

5 bis. L'utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l'autorizzazione di cui all'art. 101 (Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione) è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

5 ter. Le sanzioni sono irrogate ed introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.

Art. 112. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata ai carabinieri forestali, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, agli ispettorati micologici delle ATS, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali, nonché degli enti di gestione delle riserve naturali abilitati dagli enti di appartenenza all'accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31. Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Titolo VIII. DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI FUNGHI EPIGEI E IPOGEI (TARTUFI)

Capo I. RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

Art. 96. Finalità

1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), reca disposizioni sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

- a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;
- b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;
- c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

Art. 97. Disciplina della raccolta dei funghi

(articolo così modificato dalla LR 25 maggio 2015, n. 16)

1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.

2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:

- a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
- b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
- c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
- d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
- e) prevenzione degli incendi boschivi;
- f) espletamento delle funzioni di vigilanza;
- g) espletamento di funzioni amministrative.

3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.

4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2 è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.

Art. 98. Modalità di raccolta

1. Su tutto il territorio regionale:

a) *(lettera così modificata dalla L.R. 1 febbraio 2010, n. 3)* la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le **Armillaria** spp per i quali è consentito il taglio del gambo;

b) *(lettera così modificata dalla L.R. 1 febbraio 2010, n. 3)* il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di **Armillaria** spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;

c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;

d) sono vietati:

1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;

2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di **Amanita caesarea**;

3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;

e) *(lettera così modificata dalla L.R. 1 febbraio 2010, n. 3)* è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 99. Limitazioni nelle aree protette

1 *(comma così modificato dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*. L'ente gestore del parco stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.

2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983 aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e 111.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:

a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccogliibili;

b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;

c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.

Art. 100. Limitazioni particolari

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 101. Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione

1 *(comma così sostituito dalla L.R. 1 febbraio 2010, n. 3)*. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r. 15/2002. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.

2 *(comma così modificato dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*. Gli enti di cui all'articolo 97 possono rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari.

Art. 102. Ispettorati micologici

1 *(comma così modificato dalla L.R. 27 novembre 2020, n. 22)*. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle Agenzie di tutela della salute (ATS), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.

1 bis *(comma introdotto dalla L.R. 1 febbraio 2010, n. 3)*. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell'agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale.

Art. 103. Informazione

1 *(comma così modificato dalla L.R. 25 marzo 2016, n. 7)*. I comuni, le comunità montane, la provincia di Sondrio e la Regione possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

Art. 104. Disponibilità finanziaria

1 *(comma così sostituito dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*. I proventi introitati dagli enti di cui all'articolo 97 sono utilizzati per gli interventi e le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2 *(comma abrogato dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*

Art. 105. Vendita dei funghi epigei freschi

(omissis)

Art. 106. Certificazioni sanitarie

(omissis)

Art. 107. Specie ammesse

(omissis)

Art. 108. Funghi secchi - specie consentite

(omissis)

Art. 109. Funghi secchi e conservati

(omissis)

Art. 110. Sanzioni

1 *(comma così modificato dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:

a) *(lettera così sostituita dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)* esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;

b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

c) *(lettera così modificata dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)* mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;

d) *(lettera abrogata dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*

e) raccolta di ***Amanita caesarea*** allo stato di ovulo chiuso;

f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;

g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;

h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

h bis) *(lettera introdotta dalla L.R. 1 febbraio 2010, n. 3)* distruzione dei carpofori.

1 bis *(comma introdotto dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.

2 *(comma così modificato dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1 bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

3 *(comma abrogato dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*

4 *(comma abrogato dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16)*

5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:

a) *(lettera così modificata dalla L.R. 1 febbraio 2010, n. 3)* vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione;

a bis) *(lettera introdotta dalla L.R. 1 febbraio 2010, n. 3)* vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell'attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;

b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;

c) vendita di funghi non riconoscibili.

5 bis *(lettera introdotta dalla L.R. 1 febbraio 2010, n. 3)*. L'utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 101 è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

5 ter (*lettera così modificata dalla L.R. 6 giugno 2019, n. 9*). Le sanzioni sono irrogate ed introitate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.

Art. 111. Provvedimenti di attuazione

1 (*comma così sostituito dalla L.R. 25 maggio 2015, n. 16*). Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante "Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei" la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 97, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:

- a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;
- b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993;
- c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta;
- d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);
- e) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;
- f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto;
- g) l'ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale o giornaliera.

Art. 112. Vigilanza

1 (*comma così modificato dalla L.R. 27 novembre 2020, n. 22*). La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata ai carabinieri forestali, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, agli ispettorati micologici delle ATS, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.

2 (*comma così modificato dalla L.R. 27 novembre 2020, n. 22*). La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali, nonché degli enti di gestione delle riserve naturali abilitati dagli enti di appartenenza all'accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.

Normativa recante modifiche e/o integrazioni

Legge regionale 1 febbraio 2010, n. 3. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Legge regionale 25 maggio 2015, n. 16. Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei).

Legge regionale 25 marzo 2016, n. 7. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015.

Legge regionale 6 giugno 2019, n. 9. Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019.

Legge regionale 27 novembre 2020, n. 22. Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020.

Immagini di funghi di cui all'Art. 98. Modalità di raccolta

Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Persoon



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)


Armillaria cepistipes Velen.



Autore della foto: C. Lavorato, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca-AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infirma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017.](#)

Mapa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Lombardia ¹



Riserve naturali integrali ²

	Superficie
Riserva naturale Bosco Siro Negri	11,00 ha

Parchi nazionali ³

	Superficie	Province
Parco Nazionale dello Stelvio	130.728,00 ha	BZ, BS, SO, TN

Riserve statali protette ⁴

	Superficie	Province
Riserva Statale Bosco Fontana	233,00 ha	MN
Riserva Statale Bosco Siro Negri	11,00 ha	PV

Parchi naturali regionali⁵

	Superficie	Province
Parco dell'Adamello	50.935,00 ha	BS
Parco Adda Nord	8.979,00 ha	BG, LC, MI, MB
Parco Regionale Adda Sud	24.260,00 ha	CR, LO
Parco Agricolo Sud Milano	47.044,00 ha	MI

¹ Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

² Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf

³ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

⁴ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RS/index.ph>

⁵ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

Parco Alto Garda Bresciano	38.269,00 ha	BS
Parco del Bosco delle Querce di Seveso e Meda	42,70 ha	MB
Parco Regionale Campo dei Fiori	6.300,00 ha	VA
Parco dei Colli di Bergamo	4.700,00 ha	BG
Parco Regionale della Grigna Settentrionale	5.541,46 ha	LC
Parco delle Groane	7.770,00 ha	MB, MI, CO
Parco del Mincio	15.942,00 ha	MN
Parco Monte Barro	661,00 ha	LC
Parco Regionale Agricolo del Monte Netto	1.470,69 ha	BS
Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone	2.355,00 ha	LC
Parco Nord Milano	790,00 ha	MI
Parco dell'Oglio Nord	14.170,00 ha	BG, BS, CR
Parco Oglio Sud	12.800,00 ha	CR, MN
Parco delle Orobie Bergamasche	70.000,00 ha	BG
Parco delle Orobie Valtellinesi	44.000,00 ha	SO
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate	4.860,00 ha	CO, VA
Parco del Serio	7.750,00 ha	BG, CR
Parco Regionale Spina Verde di Como	1.179,00 ha	CO
Parco Regionale della Valle del Lambro	6.452,00 ha	CO, LC, MB
Parco Lombardo della Valle del Ticino	91.800,00 ha	MI, PV, VA

Riserve naturali regionali ⁶

	Superficie	Province
Riserva Regionale Adda Morta	115,00 ha	CR, LO
Riserva Regionale Boschetto della Cascina Campagna	1,50 ha	BG
Riserva Naturale Boschi del Giovetto di Paline	675,00 ha	BG, BS
Riserva Regionale Bosco dell'Isola	42,00 ha	BG, BS, CR
Riserva Regionale Bosco della Marisca	25,00 ha	BS, CR
Riserva Regionale Bosco di Barco	30,00 ha	BS, CR
Riserva Regionale Complesso Morenico di Castellaro Lagusello	209,00 ha	MN
Riserva Regionale Fontanile Nuovo	39,11 ha	MI
Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo	290,00 ha	BS
Riserva Naturale Isola Boschina	38,20 ha	MN
Riserva Regionale Isola Uccellanda	60,00 ha	BS, CR
Riserva Regionale Lanca di Gabbioneta	9,00 ha	CR
Riserva Regionale Lanche di Azzanello	22,00 ha	CR
Riserva Regionale Le Bine	96,45 ha	CR, MN
Riserva Naturale Monte Alpe	327,60 ha	PV
Riserva Naturale Oasi WWF Bosco di Vanzago	200,00 ha	MI
Riserva Naturale Oasi WWF Valpredina	90,00 ha	BG
Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	1.586,42 ha	CO, SO
Riserva Regionale Pian Gembro	126,50 ha	SO
Riserva Naturale Sasso Malascarpa	137,00 ha	CO, LC
Riserva Regionale Sorgenti della Muzzetta	85,90 ha	MI
Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino	324,57 ha	BS
Riserva Regionale Torbiere di Marcaria	52,00 ha	MN
Riserva Regionale Vallazza	537,50 ha	MN
Riserva Valle del Prato della Noce	902,00 ha	BS
Riserva Regionale Valli del Mincio	1.426,00 ha	MN
Riserva Regionale Valli di Sant'Antonio	198,72 ha	BS
Riserva Naturale Integrale Valsolda	318,00 ha	CO
Riserva Regionale Abbazia Acqualunga	90,00 ha	PV
Riserva Regionale Boschetto di Scaldasole	76,03 ha	PV
Riserva Naturale Bosco dei Bordighi	40,00 ha	SO
Riserva Regionale Bosco Ronchetti	27,50 ha	CR
Riserva Regionale Fontana del Guercio	27,80 ha	CO

⁶ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>

Riserva Regionale Fontanile Brancaleone	10,15 ha	BG
Riserva Regionale Garzaia del Bosco Basso	6,50 ha	PV
Riserva Regionale Garzaia della Carola	33,00 ha	PV
Riserva Regionale Garzaia della Cascina Isola	10,60 ha	PV
Riserva Regionale Garzaia della Roggia Torbida	8,40 ha	PV
Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco	62,00 ha	MN
Riserva Regionale Garzaia di Porta Chiossa	79,81 ha	PV
Riserva Regionale Garzaia di Villa Biscossi	15,60 ha	PV
Riserva Regionale Isola Boscone	200,00 ha	MN
Riserva Regionale Lago di Biandronno	128,20 ha	VA
Riserva Regionale Lago di Ganna	70,19 ha	VA
Riserva Regionale Lago di Montorfano	89,40 ha	CO
Riserva Regionale Lago di Piano	176,35 ha	CO
Riserva Regionale Lago di Sartirana	23,66 ha	LC
Riserva Naturale Lanca di Gerole	48,00 ha	CR
Riserva Regionale Marmitte dei Giganti	37,54 ha	SO
Riserva Regionale Monticchie	43,20 ha	LO
Riserva Naturale Naviglio della Melotta	181,16 ha	CR
Riserva Regionale Palata Menasciutto	11,00 ha	CR
Riserva Naturale del Paluaccio di Oga	30,38 ha	SO
Riserva Regionale Palude Brabbia	459,43 ha	VA
Riserva Regionale Palude di Ostiglia	123,01 ha	MN
Riserva Regionale Palude Loja	15,60 ha	PV
Riserva Regionale Piramidi di Postalesio	6,18 ha	SO
Riserva Regionale Piramidi di Zone	21,23 ha	BS
Riserva Regionale Riva Orientale del Lago di Alserio	81,80 ha	CO
Riserva Regionale Sorgente Funtani	66,40 ha	BS
Riserva Naturale della Val di Mello	4.560,00 ha	SO
Riserva Naturale Regionale Valle Bova	391,26 ha	CO
Riserva Naturale Valle del Freddo	70,30 ha	BG
Riserva Regionale Valli di Bondo	76,63 ha	BS
Stagni di Lungavilla	---	---

Riserve naturali integrali regionali ⁷

	Superficie
Riserva naturale in parte integrale e in parte orientata Valsolda	328,81 ha



⁷ Fonte: Elenco costruito sulla base del VI EUAP e di quanto riportato al link ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Aree_Protette/Cartografia25000scala/6euap/ (file: euap6utm32aree871.dbf) - aggiornamento al 6/11/2017)